



CONFESSORI ILLUMINATI: «QUANDO DORMI, DOVE TIENI LE MANI?»

Ogni volta che mi sono sentito dire: «Sono vent'anni ... trent'anni», o persino «... sono 54 anni che non mi confesso», sempre e immancabilmente è uscito fuori dai ricordi del penitente, ma soprattutto dalle penitenti, la figura di un pessimo confessore.

Ariel S. Levi di Gualdo



Nella foto: Ariel S. Levi di Gualdo con Vincenzo Calvo [1937-2015] che colpito da una paresi alla parte sinistra del corpo dedicò gli ultimi 25 anni della sua vita al ministero di confessore [cf. [QUI](#)].

Il teologo Giovanni Cavalcoli, OP, ha appena scritto un articolo sulla Confessione [cf. [QUI](#)], richiamandomi con esso alla mente il paragrafo di un mio libro edito agli inizi del 2013, dal quale è stata estratta la parte che sotto segue¹. Con questa riflessione intendo dare a mio modo un fraterno appoggio — per il poco ch'esso possa contare — a questo confratello sacerdote ben più esperto di me per età e per sapienza, nell'esercizio del sacro ministero di confessore; un ministero al quale entrambi siamo da sempre molto dediti.

¹ N.d.A. I miei libri editi tra il 2007 e il 2013 sono al momento fuori stampa e saranno tutti nuovamente pubblicati nel corso di quest'anno 2016 con un'altra società editrice.



Non si va dal confessore a fare due chiacchiere

Attraverso opportune catechesi è nostro dovere e obbligo pastorale istruire i fedeli al corretto uso di questo Sacramento, specie considerando la carenza di sacerdoti in certe regioni, dove l'opera di un confessore, oltre che preziosa, talvolta può essere purtroppo persino rara. I fedeli prestino per ciò attenzione al fatto che è sempre necessario giungere dal confessore dopo avere adeguatamente esaminato a fondo la propria coscienza. La formula sacramentale di assoluzione è infatti ineccepibilmente chiara: *Ego te absolvo a peccatis tuis*. Non si confonda quindi la confessione sacramentale finalizzata all'assoluzione dei peccati con la direzione spirituale, con l'assistenza spirituale o un semplice dialogo amichevole o psicologico col sacerdote, da svolgersi sempre e di rigore al di fuori della celebrazione di questo Sacramento.

«Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi a chi non li rimetterete non saranno rimessi»². Si tenga sempre presente questo monito iniziale: «Ricevete lo Spirito Santo», perché attraverso la sua opera il confessore è chiamato a operare come strumento nelle mani della grazia di Dio. I Padri della Chiesa riuniti in concilio ecumenico a Trento dichiararono che è necessario «per diritto divino confessare tutti e singoli peccati mortali»³.

Il confessore non è un *pubblico ministero*

Amministrando questo delicato Sacramento il confessore, chiamato a essere giudice ma soprattutto medico, deve essere anzitutto

² Vangelo di San Giovanni: 20, 22-23.

³ Concilio Ecumenico di Trento, can. 7: DS 1707.



sempre misericordioso, largendo il perdono che procede da Padre dal Figlio e dallo Spirito Santo, perché Cristo è divina misericordia incarnata che racchiude in sé la dimensione umana-divina⁴.

Il confessore deve sempre prudentemente e sapientemente evitare di essere inopportuno, attenendosi a ciò che dice il penitente. Il confessore non può e non deve indagare, né tanto meno osare di chiedere nomi di luoghi o di persone legate ai fatti narrati, specie se particolarmente gravi, faccia anzi l'esatto contrario: se il penitente volesse riferirli risponda che per dare conforto, consiglio e soprattutto remissione dei peccati, non è necessario riferire luoghi specifici e soprattutto identità dei soggetti, ma solo il fatto che in sé e di per sé costituisce elemento e oggetto di peccato, ad eccezione dei casi veramente particolari e straordinari la cui valutazione è rimessa tutta alla migliore saggezza del confessore e soprattutto alla luce dello Spirito Santo che lo illumina.

Sia molto misurato il confessore nel rivolgere eventuali domande e lo faccia unicamente solo quando è proprio necessario, anzi solo quand'è indispensabile, per esempio nel caso in cui non avesse compreso quanto esposto dal penitente, ma soprattutto si attenga sempre allo stretto merito di quanto gli è stato detto. Non faccia interrogatori e non apra mai argomenti su temi che il penitente non ha affrontato. In particolare non osi entrare in modo diretto o indiretto in discorsi legati alla sua intimità sessuale, se il penitente non aprirà in libera coscienza argomenti su certi temi o se non porrà espressi quesiti in tal senso. Sono infatti noti da sempre casi di fedeli che a causa di un pessimo confessore, o per le indagini o le domande non dovute e inopportune — ma diciamo pure *pruriginose* ... — rivolte da un confessore, si sono allontanati per anni, a volte persino per decenni dalla Chiesa, dopo essersi sentiti violati

⁴ S.S. Giovanni Paolo II: *Dives in Misericordia*. N. 2, Incarnazione della misericordia.



nella loro più profonda sensibilità e intimità umana. Forse anche questo, ed in specie in certe regioni d'Europa, potrebbe avere concorso a un progressivo abbandono di questo prezioso Sacramento da parte dei nostri fedeli cattolici; in modo del tutto particolare quando dinanzi a una società in fase di completo stravolgimento e con la cosiddetta “*liberazione*” o “*rivoluzione sessuale*” in corso a inizi anni Settanta del Novecento, con una lungimiranza equiparabile a quella delle talpe, non pochi confessori seguivano a investigare con l'uso del bilancino dell'orefice sul modo in cui era stato dato un bacio. Agendo a questo modo hanno spalancato essi stessi per primi le porte a quel lassismo che è stato spesso frutto di “*liberante*” reazione a uno spirito sessuofobo-repressivo, proprio come se – l'ho detto e scritto, ma pur malgrado non mi stanco di ripeterlo – l'intero mistero del male risiedesse solo nella sessualità umana, sulla quale in passato si è esagerato oltre ogni misura, dobbiamo ammetterlo con cristiana e serena onestà.

I confessori non devono essere imposti, deve inoltre vigere la netta separazione tra *foro interno* e *foro esterno*

I formatori e tutti i superiori dei seminari e delle case religiose che a vario titolo dovranno esprimere giudizi in merito alla sacra ordinazione o alla professione religiosa dei propri allievi o sudditi, non dovrebbero mai amministrare agli stessi questo Sacramento, fatta eccezione per casi di straordinaria gravità legati unicamente a pericolo di vita e di morte.

Presso ogni seminario o casa religiosa di formazione si dovrebbe provvedere a mettere a disposizione uno o più confessori di



provata maturità ed esperienza, ma sempre chiarendo che ogni seminarista, novizio, religioso in formazione e membro delle nuove realtà ecclesiali ha piena e totale libertà di scegliersi il confessore che meglio reputerà opportuno al di fuori del seminario, della casa religiosa e della realtà ecclesiale, senza che nessuno possa ad alcun titolo imporre di ricevere questo Sacramento da un confessore scelto e stabilito dai superiori o dai responsabili della realtà ecclesiale; né alcuno può imporre la confessione a cadenza periodica. Un conto, infatti, è raccomandare il ricorso a questo prezioso Sacramento, tutt'altra cosa è imporre a seminaristi, novizi o chierici in formazione l'obbligo della confessione una volta alla settimana e viepiù con dei precisi confessori stabiliti e scelti dai superiori.

Sono infatti noti da sempre i casi di certe case di formazione alla vita religiosa o di certi seminari nei quali non solo, i confessori, sono imposti previa istruzione ad agire secondo precise direttive, o peggio a rivolgere addirittura precise e specifiche domande ai penitenti; perché da sempre ci è noto di peggio: a esercitare il ministero di confessori per i religiosi ed i seminaristi in formazione sono in alcuni casi gli stessi formatori che dovranno poi esprimere giudizi sulla loro idoneità alla vita religiosa e al sacerdozio. Questa pericolosa e per vari aspetti empia confusione tra *foro interno* e *foro esterno*, per lunghi anni ha caratterizzato la formazione deformante che per mezzo secolo hanno ricevuto i Legionari di Cristo, sotto gli occhi della informata ma pur malgrado impotente autorità ecclesiastica. Il tutto anche se già nel lontano 1957, al termine della visita apostolica effettuata dal Padre Anastasio Ballestrero, futuro Arcivescovo di Torino e cardinale, questo visitatore consegnò alla Santa Sede un memorandum nel quale affermava: «La Congregazione, al di là delle apparenze, è un “caos giuridico”, con strutture che violano il diritto canonico, spiritualmente fragile e carente di religiosi maturi che possano guidarne lo sviluppo [...] il responsabile delle



irregolarità è il suo stesso fondatore», che a parere del visitatore apostolico «doveva essere rimosso». Cosa che alla fine avvenne, ma solo 52 anni dopo, lasciando per mezzo secolo alla guida di questa struttura religiosa un uomo traboccante ingenti risorse di danaro e risultato poi colpevole di condotte che costituiscono peccati talmente gravi che, l'assoluzione degli stessi, è da sempre riservata alla Sede Apostolica. Tra questi *delicta graviora*⁵ figura anche la metodica violazione del sigillo sacramentale, oltre all'uso di quanto appreso dai confessori durante le confessioni sacramentali per altre finalità o per la formulazione di giudizi; confessori che, al tempo stesso, erano anche i superiori ed i formatori dei religiosi e dei chierici.

Siccome viviamo in una confusa situazione ecclesiale nella quale tutti sono fondatori e fondatrici di nuove realtà che sorgono nella Chiesa come fiori di campo dopo la pioggia di un male inteso e male applicato concilio ecumenico; siccome questo nutrito e crescente esercito di fondatori e fondatrici trova sempre l'immanicabile vescovo scellerato che concede loro il riconoscimento come congregazione religiosa di diritto diocesano. Forti di certe devastanti esperienze si dovrebbe agire proprio a partire dai vescovi diocesani, affinché nessuno di questi numerosi neonati fondatori di nuove realtà ecclesiali possa usare, abusare e scempiare questo delicato e prezioso Sacramento, che nessuno può usare per entrare nella più intima coscienza delle persone allo scopo di acquisire "dati necessari" per agire poi di conseguenza e per controllare psicologicamente le persone stesse, o le strutture per loro tramite messe in piedi.

⁵ Can. 1388 - §1. «Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto».



Dove è scritto che tutti i sacerdoti devono avere licenza per amministrare le confessioni?

I vescovi, inclusi quelli che devono fronteggiare la carenza di clero diocesano secolare e regolare, dovrebbero evitare con sapiente prudenza di conferire facoltà di amministrare confessioni a sacerdoti che non siano ancora sufficientemente capaci e maturi, revocandola a coloro che si fossero mostrati non idonei all'esercizio di questo sacro ministero attraverso il quale un buon confessore può recuperare a Dio delle anime disperse, ma un cattivo confessore può rischiare invece di disperderle.

Vediamo adesso come ciò può accadere ...

Ogni volta che mi sono sentito dire: «Sono vent'anni ... trent'anni», o persino «Sono 54 anni che non mi confesso», sempre e immancabilmente è uscito fuori dai ricordi del penitente, ma soprattutto dalle penitenti, la figura di un pessimo confessore. Per esempio, la penitente che cominciò la confessione dicendo che erano 54 anni che non si confessava, poco dopo ne precisò il motivo: «Avevo appena diciotto anni, feci la mia confessione, elencando quelli che secondo me erano i miei peccati. Il confessore, senza prestare alcuna attenzione a ciò che gli avevo detto, mi rivolse una domanda a bruciapelo che nulla aveva a che fare con ciò che avevo appena confessato: "La sera, quando vai a dormire, dove tieni le mani?". Mi alzai dall'inginocchiatoio di quel confessionale giurando a me stessa che non vi sarei più tornata; e come può vedere, da allora sono passati 54 anni».



Detto questo null'altro ho altro da aggiungere, riguardo i cattivi confessori ed i danni spesso irreparabili che essi possono compiere.

Prendi due paghi uno?

Si dovrebbe sempre evitare – a mio parere – per quanto possibile e se possibile, di amministrare confessioni nelle chiese durante la celebrazione del Sacrificio Eucaristico procedendo ad educare i fedeli a ricevere questo Sacramento prima o dopo avere partecipato all' Eucaristia [rimando al già citato articolo di Giovanni Cavalcoli, [QUI](#)]. Non è ammissibile che i nostri fedeli reputino quasi un diritto di ricevere più “servizi” nel più breve spazio di tempo possibile, perché non ci si dedica a Dio né a risparmio né a tempo perso, anche se nel suo infinito amore misericordioso Dio potrebbe a volte accontentarsi anche delle briciole di tempo dei suoi figli.

Quello delle confessioni sacramentali non amministrato durante le Sante Messe è però un argomento delicato, che secondo le diverse situazioni locali solo i vescovi diocesani possono definire e stabilire, per questo le conferenze episcopali nazionali dovrebbero decidere in modo unanime secondo le loro esigenze e tramite le più appropriate catechesi ai fedeli e le più chiare direttive date al clero, salvaguardando la sacralità di questo Sacramento di grazia prima ancora che le esigenze dei fedeli, non sempre pertinenti e non sempre in linea col rispetto dovuto a questo Sacramento di grazia, al quale il nostro buon Popolo deve essere adeguatamente educato, anche se purtroppo, i primi che spesso non rispettano i Sacramenti, sono proprio i preti che li amministrano.



Spazio e luogo per la amministrazione del Sacramento

Il luogo per l'amministrazione delle confessioni sacramentali rimane la chiesa⁶ e in modo specifico e del tutto privilegiato il confessionale, che deve essere munito di prassi e di rigore dell'apposita grata divisoria.

I sacerdoti dovrebbero sempre evitare di amministrare questo Sacramento fuori dagli spazi sacri, nel proprio ufficio o passeggiando in modo colloquiale col penitente. Il confessionale garantisce infatti una duplice riservatezza: quella del penitente e quella del sacerdote. Se il penitente chiederà espressamente al sacerdote di ricevere il Sacramento fuori dal confessionale, in un adeguato spazio pubblico interno della chiesa, non però altrove al di fuori della chiesa, o al limite della sacrestia, può essere anche esaudito, ma non dovrebbe essere mai indotto dal confessore ad avanzare questa richiesta. Fatta unicamente eccezione per casi di grave e impellente necessità, non si dovrebbe mai — sempre a mio parere — amministrare questo Sacramento a fanciulli, fanciulle e donne fuori dal confessionale situato all'interno della chiesa o nell'apposito spazio sacro riservato alla penitenzieria; questo è il codice comportamentale al quale personalmente mi sono sempre attenuto come confessore. E quando qualche penitente mi ha chiesto di ricevere il Sacramento al di fuori del confessionale, ma soprattutto al di fuori degli spazi sacri della chiesa, se non peggio in altro luogo al di fuori di essa, in linea di massima mi sono sempre rifiutato, in modo particolare quando ad avanzare tale richiesta sono state delle donne.

⁶ Codex Iuris Canonici, 964§1.



Fuori dal confessionale, ma sempre e di rigore entro il pubblico spazio sacro, ho amministrato il Sacramento a fanciulli, fanciulle o donne che per impedimenti fisici o problemi di salute non potevano accedere in modo agevole ad un confessionale di vecchio modello; oppure l'ho fatto in quelle non poche chiese all'interno delle quali, le ultime generazioni di preti *ye-ye* susseguitesi nel corso dell'ultimo mezzo secolo, hanno eliminato e spesso venduto quei confessionali storici che poi, visitando qualche villa privata, è capitato a me, come ad altri miei confratelli, di vedere non di rado collocati in qualche elegante salotto come *mobili-bar*.

In tutte le chiese, ma perlomeno in quelle grandi, si dovrebbe avere a disposizione almeno un confessionale particolarmente confortevole e idoneo per persone anziane e per disabili.

Per ragioni di ordine pastorale, questo Sacramento può essere amministrato anche in altro luogo⁷, in caso di urgente e grave necessità può essere amministrato dovunque e in qualsiasi momento, ma ribadendo che la confessione non può essere mai e in nessun caso amministrata a distanza, per telefono, per video-conferenza o tramite mezzi telematici; e su quest'ultimo discorso stendo davvero un velo pietoso, evitando così di praticare il mio consolidato sport *savonaroliano* [cf. [QUI](#)] ossia quello di prendermela con quei vescovi che sanno e che pur malgrado tacciono e non prendono provvedimenti disciplinari a carico di certi loro presbiteri che fanno variamente pubblico scempio di questo Sacramento.

⁷ Codex Iuris Canonici, 964§3.



Quella dignità anche esteriore del confessore che manifesta comunque una precisa interiorità

Fatta sola eccezione per i casi di urgente e grave necessità tali da rendere legittimo, anzi doveroso amministrare questo sacramento in qualsiasi luogo e momento, per amministrarlo dentro il confessionale o all'interno della chiesa il sacerdote secolare dovrebbe sempre indossare la veste talare, la cotta e la stola viola, o perlomeno la veste talare e la stola viola. Il sacerdote regolare l'abito della propria famiglia religiosa, senza cotta se l'abito religioso è riconosciuto come abito corale. In alternativa, secondo il luogo, le condizioni climatiche, le diverse e soprattutto effettive e ragionevoli disposizioni delle conferenze episcopali nazionali, il confessore può indossare camice e stola viola, ma mai abiti civili.

A mio parere è cosa sconveniente e foriera di palese spirito di sciatteria amministrare questo prezioso Sacramento all'interno degli spazi sacri in *clergyman* o peggio in abiti civili; a meno che non si tratti di sacerdoti ammalati e anziani che per problemi fisici non possano indossare né la veste talare né il camice e che talvolta, proprio per questi loro problemi di inabilità parziale che li esclude ormai da altri generi di attività pastorali, svolgono giornalmente ed a lungo il loro grato e prezioso ministero di confessori; proprio uno di questi sacerdoti, reso parzialmente disabile da un ictus cerebrale, fu a suo tempo mio indimenticabile e pio formatore.

Quei vescovi fuori dal reale sacramentale che è principio del reale pastorale ...

Se molti dei nostri vescovi non fossero tutti presi a compiacere gli stili del cosiddetto *nuovo corso pastorale* della Chiesa, dividendosi



tra poveri, profughi veri o presunti, centri della Caritas sempre più simili a dei centri sociali d'*intellettuali* di sinistra, o presso le falegnamerie dove oggi si commissionano e si fabbricano le nuove croci pettorali ed i pastorali episcopali di legno [cf. [QUI](#)], dovrebbero ricordarsi che la costituzione dogmatica *Lumen gentium* dell'ultimo concilio ha definito la Chiesa come «Sacramento di salvezza»⁸, in quanto dispensatrice dei Sacramenti di grazia. Pertanto, i Padri di questa *Chiesa sacramento di salvezza* dovrebbero essere i primi a dare l'esempio ai propri presbiteri recandosi periodicamente ad amministrare le confessioni nella propria chiesa cattedrale, compatibilmente con i loro impegni pastorali. Se infatti un vescovo — ed in specie certi moderni vescovi *poveri per i poveri* — avesse la possibilità di scegliere, credo che invece di recarsi a tagliare un nastro in pubblico con un sindaco che professa e che promuove la *suprema dottrina dogmatica* del *gender*, forse farebbe meglio ad impiegare il suo tempo in modo molto più proficuo amministrando confessioni nella sua chiesa cattedrale. Allo stesso modo i vescovi cardinali, i vescovi titolari, i vescovi coadiutori e ausiliari dovrebbero dare altrettanto esempio di dedizione amministrando periodicamente anch'essi questo prezioso Sacramento presso una basilica, una parrocchia o un santuario, perché dall'esempio che procede dall'alto nasce il bene o nasce il male in tutta la Chiesa di Cristo, posto che come noto e risaputo «il pesce puzza sempre a partire dalla testa».

Il pericoloso equivoco della “*assoluzione collettiva*” e gli intollerabili abusi di certi laici

Mai e in alcun caso la liturgia penitenziale può sostituire la confessione sacramentale. Là dove risultasse impossibile per carenza di

⁸ Cf. Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 48.



sacerdoti ed elevato numero di fedeli amministrare confessioni, può essere impartita, in casi veramente straordinari, la cosiddetta *assoluzione collettiva*, ma con un chiaro e preciso proposito che deve essere spiegato ed espressamente richiesto ai fedeli che la ricevono: di confessarsi quanto prima possibile con un sacerdote. L'assoluzione collettiva riservata di per sé solo ai casi di straordinaria eccezionalità, non produce effetti di alcun genere in chiunque la riceva avendo la possibilità di potersi confessare con un sacerdote⁹ e non può divenire mai e in alcun caso mezzo ordinario per l'amministrazione del Sacramento.

Nella Chiesa Cattolica non sono lecite né ammesse confessioni pubbliche sotto alcuna forma. Non è lecito né consentito che laici, catechisti o associati a vari movimenti laicali possano sottoporre i propri aderenti o gli stessi fedeli a esami di coscienza basati spesso su domande profonde, dirette, delicate e persino invasive. Il tutto per l'opera illegittima e censurabile di persone non vincolate peraltro a quella totale segretezza che lega il sacerdote nell'amministrazione del Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione; e che in caso di violazione del sigillo sacramentale è sottoposto *ipso facto* alla scomunica prevista dai *delicta graviora*, la cui remissione è strettamente riservata alla Sede Apostolica¹⁰.

I vescovi dovrebbero impedire in modo deciso e solerte che talune figure laiche seguitino a seminare confusione tra il Popolo di Dio sui diversi ruoli e soprattutto sui diversi esercizi del sacerdozio

⁹ S.S. Giovanni Paolo II, *Reconciliatio et Paenitentiae*, n. 33: «La celebrazione del Sacramento con assoluzione Generale». Codex Iuris Canonici: can. 961 relativa all'assoluzione generale, da interpretare e applicare correttamente nel contesto dei canoni 960 e 986, § 1. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Communicationes*, 28 [1996] 177–181: *Assoluzione generale senza previa confessione individuale*.

¹⁰ Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1388.



© Ariel S. Levi di Gualdo – gli articoli di *Theologica* dell'Isola di Patmos,
pubblicazione del 05 febbraio 2016 — www.isoladipatmos.com

regale di Cristo, al quale partecipano tutti i battezzati, ed il sacerdozio ministeriale di Cristo, al quale partecipano invece solo i ministri consacrati ed ai quali esso è strettamente riservato ...

... ma anche quest'ultimo è purtroppo un altro punto delicato e dolente che andrebbe affrontato e che forse sarà affrontato il giorno in cui i caporioni di certi movimenti laicali cesseranno di portare ai vescovi i sacchi pieni di soldi come tributo della loro decima da versare anzitutto al vescovo, poi ai preti che li lasciano spadroneggiare senza alcun ritegno e controllo nelle loro chiese parrocchiali.

La simonia, condannata più volte dai vari concili della Chiesa, è infatti come un virus mutante: cambia attraverso i secoli, ma di fondo rimane sempre la stessa, ed induce a fare ciò che non si deve e a non vedere ciò che invece si dovrebbe vedere e correggere, sino al punto di imporre il male come s'esso fosse bene, ed obbligare, spesso anche in modi aggressivi e coercitivi, a giudicare il bene come s'esso fosse fonte di supremo male ...

Dall'Isola di Patmos, 05 febbraio 2016

© Copyright
Ariel S. Levi di Gualdo – *L'Isola di Patmos*
04 febbraio 2016
Per riprodurre questo articolo
rivolgersi a
isoladipatmos@gmail.com